

IN BREVE

1. Decreto "Semplificazioni fiscali": come cambia il calendario fiscale
2. Prorogata al 30 novembre l'Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19
3. Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022
4. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
5. Bonus tessile e moda e accessori fruibile al 100%
6. Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti
7. Credito d'imposta R&S: come accedere alla sanatoria
8. Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS
9. Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi
10. Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021
11. Rinnovato il portale incentivi.gov.it

APPROFONDIMENTI

- A. Il Decreto "Semplificazioni fiscali": proroghe e altre modifiche al calendario fiscale

IN BREVE

1. Decreto "Semplificazioni fiscali": come cambia il calendario fiscale

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

Il decreto "Semplificazioni fiscali" (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approvato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all'ampliamento del principio di "derivazione rafforzata" per i bilanci delle micro-imprese.

Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto "Semplificazioni" ha previsto le seguenti novità:

- per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (**LIPE**), l'adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata **entro il 30 settembre** e non più entro il 16 settembre;
- in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (**Intrastat**) dovranno essere presentati all'Agenzia delle Dogane, per via telematica **entro il mese successivo al periodo di riferimento**, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
- viene modificata la norma che disciplina **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023**, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a. **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
 - b. **per il primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
- il termine per la presentazione della **dichiarazione Imu**, ordinariamente previsto al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d'imposta, è **prorogato al 31 dicembre 2022** per l'anno d'importa 2021;
- infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell'**imposta di soggiorno** per gli anni di imposta 2020 e 2021 è **differito al 30 settembre 2022**.

Vedi l'Approfondimento

2. Prorogata al 30 novembre l'Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822/2022

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che **l'importo complessivo dei sostegni**

economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

Con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell'Agenzia Entrate ha **prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022** il termine per la presentazione della predetta Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

3. Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 12

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere **devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica**, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. "esterometro").

Il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che **rimangono escluse dall'esterometro**, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché **di importo non superiore a euro 5.000** per ogni singola operazione, relative ad **acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA** in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

4. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2022 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2021 e primo acconto 2022, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest'anno però il 31 luglio cade di domenica, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 1° agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta "proroga di Ferragosto", slittando quindi al 20 agosto 2022, che è sabato. Pertanto, la scadenza è fissata al **22 agosto 2022, senza alcuna maggiorazione**.

L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme (...) che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, **la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 21 settembre 2022**.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, aveva infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

5. Bonus tessile e moda e accessori fruibile al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2022, n. 2022/236366

Con Provvedimento del 23 giugno 2022, 236366, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'ammontare del **bonus "Tessile, moda e accessori"** fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 100% del credito risultante dall'ultima**

istanza validamente presentata e stabilisce la percentuale del credito d'imposta utilizzabile dai beneficiari, che potranno visualizzarne l'ammontare nel proprio cassetto fiscale dell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione **tramite F24**, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il **codice tributo "6953"**.

I crediti di importo **superiore a 150 mila euro** potranno essere utilizzati solo dopo l'autorizzazione dell'Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dal Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 48-bis) come forma di sostegno alle imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

6. Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E

Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce **un quadro riassuntivo** e fa il punto sulla misura agevolativa introdotta dal D.L. "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 119) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La circolare, nello specifico, fornisce chiarimenti in merito ai **beneficiari dell'agevolazione**, agli **edifici interessati**, alle **tipologie di interventi** ammesse all'agevolazione, fino a toccare i principali aspetti legati **all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito** e i relativi adempimenti previsti.

Tutto quello che c'è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l'Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Nel documento sono inoltre **commentate le più recenti modifiche normative** sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, **a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**.

Sono ammesse all'agevolazione le spese che saranno **sostenute entro il 31 dicembre 2025** dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, **con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomini, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

7. Credito d'imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° giugno 2022, n. 188987

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il **credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- b) hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.

La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

8. Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18

La legge di conversione del decreto "PNRR 2" (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79) ha previsto che, **dal 30 giugno 2022**, nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, vengono applicate le sanzioni amministrative.

In particolare, **la sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.**

9. Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 5

Il decreto "Semplificazioni fiscali" (D.L. n. 73/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, è intervenuto in tema di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.

In particolare, l'art. 5 del provvedimento prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Qualora il chiamato all'eredità non intenda accettare il rimborso fiscale, riverserà l'importo erogato all'Agenzia Entrate.

10. Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021

L'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Dunque, la scadenza ordinaria per la presentazione e trasmissione telematica della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021, al Comune in cui sono ubicati gli immobili, sarebbe il 30 giugno 2022.

Si deve tuttavia segnalare che il nuovo decreto sulle "Semplificazioni fiscali", approvato dal Governo mercoledì 15 giugno, ha previsto il differimento del predetto termine **al 31 dicembre 2022**.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione **sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta**.

Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come, ad esempio, per gli immobili in leasing).

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

11. Rinnovato il portale incentivi.gov.it

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per **facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese** sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l'obiettivo dell'operazione è "far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni".

Il portale è accessibile al seguente link: <https://www.incentivi.gov.it/it>

APPROFONDIMENTI

A. IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI": PROROGHE E ALTRE MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Il decreto "Semplificazioni fiscali" (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approvato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all'ampliamento del principio di "derivazione rafforzata" per i bilanci delle micro-imprese.

a. Proroga dei termini in materia di registrazione e comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati - i termini di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 115/2017, in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell'Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 **al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell'Autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.**

b. "Semplificazioni" in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (**quindi dal 2021**), semplifica le modalità di deduzione dal **valore della produzione Irap** dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Purtroppo, la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest'anno (da presentare nel 2022 per il periodo d'imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un'ipotesi remota.

Invitiamo pertanto a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l'impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati ri-elaborati.

c. Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d'imposta, è **prorogato al 31 dicembre 2022 per l'anno d'imposta 2021**.

d. Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal **1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022**. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

e. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione **non sarà più di 20 giorni (come previsto dal D.P.R. n. 131/1986) ma di 30 giorni**.

f. Altre modifiche al calendario fiscale

Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto "Semplificazioni" ha previsto le seguenti novità:

- per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (**LIPE**), l'adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata **entro il 30 settembre** e non più entro il 16 settembre;
- in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (**Intrastat**) dovranno essere presentati all'Agenzia delle Dogane, per via telematica **entro il mese successivo al periodo di riferimento**, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
- viene modificata la norma che disciplina **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023**, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - c. **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
 - d. **per il primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
- infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell'**imposta di soggiorno** per gli anni di imposta 2020 e 2021 **è differito al 30 settembre 2022**.

CORPORATE & TAX ALERT 7/2022

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.